

Via Verri, 27

46100 Mantova MN

E-MAIL : simonececchin@libero.it

Via Verri, 27

46100 Mantova MN

E-MAIL: info@gueresi.it

Informativa n. 6
del 28 febbraio 2009

**“Bonus famiglia” (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) -
Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
ufficiali**

INDICE

1	Concessione di un “bonus straordinario” a sostegno dei nuclei familiari	2
2	Condizioni per beneficiare del <i>bonus</i>	2
2.1	<i>Determinazione del nucleo familiare</i>	2
2.2	<i>Requisito della residenza in Italia</i>	2
2.3	<i>Possesso di determinate tipologie di redditi</i>	2
3	Ammontare del <i>bonus</i>	3
3.1	<i>Familiari portatori di handicap</i>	3
3.2	<i>Regime fiscale del bonus</i>	3
4	Modalità di corresponsione del <i>bonus</i>	4
4.1	<i>Corresponsione del bonus da parte del sostituto d'imposta</i>	4
4.1.1	Datori di lavoro	4
4.1.2	Enti pensionistici e amministrazioni pubbliche	4
4.1.3	Limite all'erogazione del <i>bonus</i>	4
4.1.4	Recupero del <i>bonus</i> erogato	4
4.2	<i>Corresponsione del bonus da parte dell'Agenzia delle Entrate</i>	4
4.2.1	Presentazione della richiesta.....	4
4.2.2	Modalità di erogazione del <i>bonus</i>	5
5	Restituzione del <i>bonus</i> non spettante	5

1 CONCESSIONE DI UN “BONUS STRAORDINARIO” A SOSTEGNO DEI NUCLEI FAMILIARI

L'art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2 (c.d. “decreto anti-crisi”) ha previsto l'erogazione di un “*bonus straordinario*”, nel solo anno 2009, a sostegno dei nuclei familiari di soggetti residenti, sulla base:

- del numero dei componenti il nucleo familiare;
- della presenza di soggetti portatori di *handicap*;
- del reddito complessivo del nucleo familiare (c.d. “*bonus famiglia*”).

Il *bonus* è previsto:

- in relazione al periodo d'imposta 2007;
- oppure, in alternativa, al periodo d'imposta 2008.

Pertanto, qualora sia nel 2007 che nel 2008 ricorrano i requisiti richiesti per ottenere il *bonus*, il beneficio può essere fruito solo in relazione ad uno dei due anni considerati, sulla base di valutazioni di convenienza del richiedente.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 3.2.2009 n. 2.

Lo Studio resta a disposizione per:

- fornire ulteriori informazioni;
- porre in essere i previsti adempimenti.

2 CONDIZIONI PER BENEFICIARE DEL BONUS

Per la concessione del “*bonus famiglia*” occorre che:

- il richiedente sia residente in Italia;
- il nucleo familiare possieda solo determinate categorie di redditi.

2.1 DETERMINAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini in esame, il nucleo familiare è composto:

- dal richiedente;
- dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non fiscalmente a carico;
- dai figli e dagli altri familiari, fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

Ai fini della concessione del beneficio in esame, ogni soggetto può comunque far parte di un solo nucleo familiare (è il caso, ad esempio, del figlio a carico dei genitori separati o divorziati).

2.2 REQUISITO DELLA RESIDENZA IN ITALIA

Per beneficiare del *bonus* è necessario che il solo richiedente sia residente in Italia.

Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza in Italia.

Il beneficiario può quindi essere anche un soggetto non di nazionalità italiana, purché residente in Italia.

Qualora il richiedente sia un soggetto extracomunitario, relativamente ai componenti del proprio nucleo familiare residenti all'estero, occorre però che sia in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo *status* di familiare a carico ai fini delle detrazioni IRPEF.

2.3 POSSESSO DI DETERMINATE TIPOLOGIE DI REDDITI

Il *bonus* spetta se alla formazione del reddito complessivo IRPEF del nucleo familiare concorrono esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente,
- redditi di lavoro dipendente derivanti da pensione;

- i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi dei soci lavoratori delle cooperative; compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto; compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili; remunerazioni dei sacerdoti; assegni periodici percepiti dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli);
- redditi derivanti da attività commerciali o da lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;
- redditi fondiari (terreni e fabbricati), per un ammontare non superiore a 2.500,00 euro, purché posseduti unitamente a redditi indicati nei punti precedenti.

A tali fini, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- rilevano anche i redditi sostitutivi (es. indennità di disoccupazione o di mobilità);
- il *bonus* può riguardare anche l'imprenditore agricolo titolare di partita IVA, purché abbia solo reddito agrario e non d'impresa;
- non comporta l'esclusione dal beneficio il possesso di redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (es. interessi attivi su conti correnti bancari o postali, su titoli di Stato ed altre obbligazioni).

3 AMMONTARE DEL *BONUS*

La misura del *bonus* varia in funzione:

- della composizione del nucleo familiare;
- del reddito complessivo dello stesso, entro determinati limiti massimi.

Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma del reddito complessivo di ciascun componente dello stesso, compreso quello derivante dal possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze.

L'ammontare del *bonus* spettante è riepilogato nella seguente tabella.

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	LIMITE DI REDDITO COMPLESSIVO FAMILIARE	BONUS SPETTANTE
1 (titolare di pensione)	15.000,00 euro	200,00 euro
2	17.000,00 euro	300,00 euro
3	17.000,00 euro	450,00 euro
4	20.000,00 euro	500,00 euro
5	20.000,00 euro	600,00 euro
Più di 5	22.000,00 euro	1.000,00 euro
Con familiare portatore di <i>handicap</i>	35.000,00 euro	1.000,00 euro

3.1 FAMILIARI PORTATORI DI *HANDICAP*

Si sottolinea che il *bonus* di 1.000,00 euro con una soglia reddituale di 35.000,00 euro può essere richiesto per i nuclei familiari nei quali sia presente il coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente, fiscalmente a carico, portatore di *handicap*.

Il portatore di *handicap*, quindi, non deve essere necessariamente un figlio del richiedente.

3.2 REGIME FISCALE DEL *BONUS*

Il *bonus* non costituisce reddito:

- né ai fini fiscali;

- né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, compresa la c.d. "social card".

4 MODALITÀ DI CORRESPENSIONE DEL *BONUS*

Il *bonus* è erogato:

- dai sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente o assimilati (datori di lavoro, committenti o enti pensionistici);
- oppure dall'Agenzia delle Entrate, qualora il *bonus* non possa essere erogato dal sostituto d'imposta.

In entrambi i casi il soggetto interessato deve presentare un'apposita richiesta:

- utilizzando gli specifici modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di intermediari abilitati alla trasmissione telematica (es. dottore commercialista);
- nella quale autocertifica il possesso dei requisiti.

4.1 CORRESPENSIONE DEL *BONUS* DA PARTE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Di seguito si riepilogano in forma tabellare le scadenze previste in relazione al *bonus* erogato dai sostituti d'imposta.

4.1.1 Datori di lavoro

ATTIVITÀ	BONUS PER IL 2007	BONUS PER IL 2008
Presentazione richiesta di <i>bonus</i>	28.2.2009	31.3.2009
Erogazione del <i>bonus</i>	31.3.2009	30.4.2009
Trasmissione dati all'Agenzia delle Entrate	30.4.2009	30.6.2009

4.1.2 Enti pensionistici e amministrazioni pubbliche

ATTIVITÀ	BONUS PER IL 2007	BONUS PER IL 2008
Presentazione richiesta di <i>bonus</i>	28.2.2009	31.3.2009
Erogazione del <i>bonus</i>	31.3.2009	31.5.2009
Trasmissione dati all'Agenzia delle Entrate	30.4.2009	30.6.2009

4.1.3 Limite all'erogazione del *bonus*

I sostituti d'imposta erogano il *bonus* :

- nel limite del monte ritenute e dei contributi disponibili;
- secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

4.1.4 Recupero del *bonus* erogato

L'importo erogato è recuperato dai sostituti d'imposta attraverso la compensazione nel modello F24, a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione.

4.2 CORRESPENSIONE DEL *BONUS* DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Qualora il *bonus* non venga erogato dal sostituto d'imposta, il soggetto interessato può presentare la richiesta all'Agenzia delle Entrate.

4.2.1 Presentazione della richiesta

La richiesta all'Agenzia delle Entrate deve essere presentata:

- in via telematica;
- direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottore commercialista);
- nell'ambito del modello 730/2009 o del modello UNICO 2009 PF, se il *bonus* è relativo al 2008.

Di seguito si riepilogano in forma tabellare le scadenze previste per la presentazione della richiesta all'Agenzia delle Entrate.

PRESENTAZIONE RICHIESTA DI <i>BONUS</i> PER IL 2007	
Tutti i soggetti	30.4.2009
PRESENTAZIONE RICHIESTA DI <i>BONUS</i> PER IL 2008	
Soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi	30.6.2009
Soggetti che presentano il modello 730/2009 al sostituto d'imposta	30.4.2009
Soggetti che presentano il modello 730/2009 a un CAF o ad un professionista abilitato all'assistenza fiscale	1.6.2009 (in quanto il 31 maggio cade di domenica)
Soggetti che presentano il modello UNICO 2009 PF cartaceo in Posta	30.6.2009
Soggetti che presentano il modello UNICO 2009 PF in via telematica	31.7.2009 (termine che dovrebbe essere prorogato al 30.9.2009)

4.2.2 Modalità di erogazione del *bonus*

L'Agenzia delle Entrate eroga il *bonus* richiesto:

- mediante accredito sul conto corrente bancario o postale intestato al contribuente, se il richiedente ha indicato nel modello di richiesta il relativo codice IBAN;
- in assenza di indicazione del codice IBAN, procedendo all'invio presso il domicilio dell'interessato di un modulo per la riscossione in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

Se la richiesta viene presentata nel modello 730/2009 o nel modello UNICO 2009 PF, invece, l'ammontare del *bonus* spettante viene considerato nell'ambito della liquidazione dell'IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi.

5 RESTITUZIONE DEL *BONUS* NON SPETTANTE

I soggetti che hanno percepito il *bonus* senza averne diritto, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione:

- entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo all'erogazione;
- ovvero, in caso di contribuenti esonerati dall'obbligo dichiarativo, mediante versamento con il modello F24 entro il medesimo termine.